

# COMUNE DI MODOLO

Provincia di Oristano

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 71 del 22 Luglio 2021

**OGGETTO: Abbanoa verso Comune di Modolo, ricorso in appello – Sentenza Tribunale di Oristano n. 295/2021 del 07/06/2021 di cui al giudizio n. 1099/2016. Affidamento incarico legale.**

L'anno duemila ventuno, il giorno ventidue del mese di luglio alle ore 15,30 si è riunita in videoconferenza, ai sensi del DPCM del 18.10.2020 e della circolare della Funzione Pubblica del 19.10.2020, presso la sala consiliare del Comune di Modolo, convocata nei modi e termini di legge, la Giunta Comunale, con l'intervento dei Signori:

OMAR ALY KAMEL HASSAN	Sindaco	Presente
GIOVANNI MARIA MILIA	Vice-Sindaco	Presente
MANUELA CALARESU	Assessore	Presente
MAURO SIAS	Assessore	Presente

e con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. ssa Emanuela Stavole.

Presiede l'adunanza il Sig. Omar Aly Kamel Hassan nella sua qualità di Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il Segretario Comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità tecnica;
- il Responsabile di Ragioneria, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

## LA GIUNTA COMUNALE

### **Premesso :**

- che con atto di citazione notificato in data 22 luglio 2016 Abbanoa S.p.a. conveniva in giudizio il Comune di Modolo al fine di sentirlo condannare al pagamento di € 508.641,00, oltre iva, per aver erogato in favore del Comune di Modolo, dal 2005 al 2016, la fornitura idrica “a bocca di serbatoio”;
- che, successivamente Abbanoa Spa ha promosso un’azione ex art. 2041 c.c., al fine di ottenere il riconoscimento di un indennizzo a fronte dell’arricchimento conseguito dal Comune di Modolo;
- conseguentemente il Comune di Modolo si costituiva in giudizio, contestando la pretesa creditoria azionata da Abbanoa S.p.a.,

**Dato atto** che con sentenza del 29/05/2021, della causa iscritta al n. 1099 del ruolo degli affari contenziosi civili per l’anno 2016 Il Tribunale Ordinario di Oristano, sezione civile rigettava la domanda e condannava Abbanoa S.p.A. a rifondere al Comune di Modolo le spese di lite;

**Dato atto** altresì che in data 22/07/2021, a mezzo pec, acquisita al protocollo dell’Ente con n. 1968, veniva acquisito l’atto di appello, depositato presso la Corte di Appello di Cagliari per la riforma della sentenza n. 295/2021, pubblicata il 7 giugno 2021, resa nel giudizio iscritto al rac. n. 1099/2016 intervenuto tra Abbanoa S.p.a. e il Comune di Modolo, notificata via pec in data 22 giugno 2021.

**Posto che** Il Comune di Modolo, sicuro delle proprie ragioni giuridiche, intende resistere, nella causa *de quo*, per tutelare e difendere i propri interessi;

**Rilevato** che il Comune di Modolo dispone di una *shortlist* da cui attingere, mediante scorrimento dei vari legali ivi inseriti, i soggetti a cui affidarsi di volta in volta per la tutela legale dei propri interessi;

**Dato** atto, tuttavia, della elevata complessità del contenzioso con ABBANOVA S.p.A. che richiede il supporto tecnico legale di specialisti della materia;

**Ravvisata** pertanto la necessità, conseguentemente, di nominare, quale difensore di questo Ente per la rappresentanza in giudizio in contrapposizione con la società ABBANOVA S.p.A., l’Avv. Giuseppe Longheu, che dispone, pertanto, delle necessarie competenze per assumere l’incarico in questione ed ha già piena contezza della summenzionata pratica in quanto trattasi di prosecuzione di un precedente giudizio non ancora giunto a conclusione;

**Richiamato** l’art. 17, comma 1, lettera d), del D.lgs. 50/2016, che elenca una serie di servizi legali che non soggiacciono all’applicazione delle disposizioni del Codice, tra cui la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell’art. 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni, in procedimenti giudiziari innanzi ad organi giurisdizionali di uno Stato membro dell’Unione europea;

**Accertato**, comunque, il rispetto dei principi generali di cui all’art. 4 del nuovo Codice degli appalti;

**Verificato** il rispetto, nel caso di specie, di tutte le condizioni prescritte, per il conferimento di un incarico a soggetto esterno all’amministrazione, dall’art. 7, comma 6 e ss., del d.lgs. 165/2001, secondo il quale:

*“ Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità;*

*- a) l’oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall’ordinamento all’amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell’amministrazione conferente;*

*- b) l’amministrazione deve avere preliminarmente accertato l’impossibilità oggettiva di*

*utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*

*- c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico;*

*- d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. 165/2001";*

**Ritenuto** di conferire incarico legale all'Avv. Giuseppe Longheu, per resistere nel giudizio riassunto innanzi alla Corte di Appello di Cagliari;

**Acquisiti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000;

**Visto** il TUEL;

**Visto** il vigente Statuto dell'Ente;

**Visto** il Bilancio di previsione 2021 e il Bilancio di previsione pluriennale 2021/2023, approvato con Delibera di C.C. n. 15 del 26/03/2021;

**Visto** il vigente regolamento comunale di contabilità armonizzata;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi in forma di legge;

## **DELIBERA**

**Di dare atto** di quanto esposto in premessa;

**Di autorizzare** la resistenza in giudizio del Comune di Modolo nella causa riassunta innanzi alla Corte di Appello di Cagliari;

**Di dare ampio** mandato all'Avv. Giuseppe Longheu per la tutela degli interessi dell'Amministrazione Comunale;

**Di indirizzare gli uffici** competenti all'adozione di tutti gli atti conseguenti al presente atto;

**Di procedere** alla pubblicazione della presente delibera sul sito web del Comune, sezione "Amministrazione Trasparente".

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. 21/03, considerati i motivi di urgenza sopra richiamati.

**LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO**

**L'ASSESSORE ANZIANO**

**IL SINDACO**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

*f.to Giovanni Maria Milia*

*f.to Dott. Omar Aly Kamel Hassan*

*f.to Dr.ssa Emanuela Stavole*

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Il Segretario Comunale

attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi decorrenti dal **29/07/2021** al **13/08/2021**, prot. n. **2007**, e contestualmente trasmessa al Responsabile del Servizio e all'Ufficio competente.

**MODULO, li 29/07/2021**

Il Segretario Comunale

*f.to Dr.ssa Emanuela Stavole*